



## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTA** la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTO** l’art. 144, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall’art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

**VISTO** il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante “Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388”;

## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

**TENUTO CONTO** dei protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”;

**VISTO** l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, relativo al “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante “Norme sul diritto agli studi universitari”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

**VISTO** l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;

**VISTO** l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** l'art. 119, comma 13-bis, del D.L. 34/2020 riguardante l'asseverazione della congruità delle spese sostenute a consuntivo in relazione agli interventi agevolati;

## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato VI al predetto Regolamento che, al punto 25, per il campo di intervento “Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno”, prevede i coefficienti del 40 per cento;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)”, che prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro per il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022;

**VISTI** gli accordi operativi (*Operational Arrangements*) siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- la milestone **M4C1-27**, conseguita al T4 2021: “*La legislazione riveduta: deve modificare le norme vigenti in materia di alloggi per gli studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012) al fine di: 1) agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50 %), con il più alto*



## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

*standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati; 2) semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e, quindi, i tempi di realizzazione; 3) prevedere per legge una deroga ai criteri di cui alla L. 338/2000 per quanto riguarda la percentuale di cofinanziamento concedibile.*

- *il target M4C1-28, in scadenza al T4 2022: “Almeno 7 500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021”;*
- *la milestone M4C1-29, in scadenza al T4 2022: “La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate”;*
- *il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026: “Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (L. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo (Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti).”*

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11.732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” e M4C2 “Dalla ricerca all'impresa”;

## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modifiche, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;

**VISTO** l’art. 64, co. 8, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che ha disposto l’incremento della percentuale massima di finanziamento prevista all’art. 1, co. 2, della legge 14 novembre 2000, n. 338;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;

**VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 3 e 17 del Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, secondo cui tra i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vi è quello per il quale le stesse non devono comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

**TENUTO CONTO** del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e di quanto previsto dal considerando (25) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

**VISTA** la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTA** la circolare n. 25 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

**VISTA** la circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

**VISTA** la circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

**VISTA** la circolare n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto *“Articolo 1, comma 1 del Decreto-Legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

**VISTA** la Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

**VISTA** la circolare n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto *“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

**VISTA** la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022 avente ad oggetto *“Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

**VISTA** la circolare n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2022 avente ad oggetto *“Monitoraggio delle misure PNRR”*;

**VISTA** la Circolare n. 28 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del del 4 luglio 2022 avente ad oggetto *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;

**VISTA** la circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2022 avente ad oggetto *“Procedure finanziarie PNRR”*;

**VISTA** la circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 agosto 2022 avente ad oggetto *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;

## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTA** la circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022 avente ad oggetto *“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR”*;

**VISTA** la circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;

**VISTA** la circolare n. 34 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, secondo cui *“Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentanti indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, recante *“Avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, l. 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall'art. 39 del D.L. 115/202”* (di seguito anche Avviso);

**VISTO** il successivo decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, di modifica del decreto ministeriale n.1046 del 26 agosto 2022;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 1246 del 28 novembre 2022, di approvazione degli atti e di adozione della graduatoria degli interventi presentati ed ammissibili al cofinanziamento per un ammontare complessivo di Euro 150.035.535,59;

## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto ministeriale n. 1252 del 02 dicembre 2022, recante “Nuovo avviso pubblico per l’accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell’art. 1, comma 4-ter, l. 14 novembre 2000, n. 338”, finalizzato ad attivare una ulteriore procedura per assicurare il raggiungimento del Target M4C1-28 sulla base delle risorse disponibili;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 20 del 25 gennaio 2023, integrativo del decreto ministeriale n. 1246 del 28 novembre 2022;

**VISTE** le proposte di intervento che sono state presentate, alla scadenza dei termini fissati, in risposta all’Avviso di cui al decreto ministeriale n. 1252 del 02 dicembre 2022;

**VISTI** gli articoli 6 e 7 del citato Avviso che prevedono l’istituzione di una Commissione di Valutazione ai fini dell’individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 1438 del 29 dicembre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte di intervento e la individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento di cui al decreto ministeriale n. 1252 del 02 dicembre 2022;

**VISTI** i lavori e gli atti della predetta Commissione, trasmessi da ultimo con comunicazione del 10 febbraio 2023, ivi comprese le comunicazioni prot. n. 1818 del 02 febbraio 2023 e prot. 2340 del 10 febbraio 2023;

**CONSIDERATA** in particolare la comunicazione prot. 2340 del 10 febbraio 2023 sopra richiamata, ove la Commissione di valutazione prende atto che *“le risorse disponibili sono superiori al cofinanziamento concedibile e, pertanto, tutti gli interventi ammissibili potranno essere cofinanziati”* e che, quindi, *“al fine di accelerare la procedura, non è necessaria la formulazione di una specifica graduatoria di merito”*;

**VISTA** la raccomandazione espressa dalla Commissione di valutazione all’interno della medesima comunicazione prot. 2340 del 10 febbraio 2023, ove viene rappresentato che, per quanto attiene agli interventi relativi alle locazioni già in corso, *“[...] gli stessi possano essere considerati ammissibili a condizione che nell’atto d’obbligo, di cui all’art. 9 del citato Decreto, siano definiti in modo puntuale i benefici di interesse pubblico della locazione, con particolare riferimento agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, così come individuati dalle graduatorie redatte dagli enti regionali per il diritto allo studio, o altre agenzie e istituzioni universitarie competenti in ciascun territorio, anche al fine di evitare sovra compensazioni a favore dei Soggetti Proponenti”*;

**RITENUTO** pertanto di dover accogliere le indicazioni della Commissione di valutazione sopra riportate e, conseguentemente, determinare gli atti d’obbligo di cui all’art. 9 dell’Avviso al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. all’articolo 1, comma 1, dell’Avviso medesimo;



## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

**VISTE** altresì le ulteriori indicazioni in merito agli interventi BA128.1 - CUP I44F22000220004 e BA128.2 – CUP I44F22000240004 presentati a titolo di locazione da In-Domus S.r.l., del valore complessivo di euro 1.643.421,43;

**RITENUTO** pertanto di non poter considerare, allo stato, ammissibili i suindicati interventi, per i quali si procederà, all'esito delle ulteriori verifiche, con successivo ed apposito provvedimento;

**TENUTO CONTO** altresì della necessità e urgenza di individuare un numero adeguato di interventi idonei al raggiungimento del target M4C1-28 previsto dal PNRR;

**VISTI** i Codici Unici di Progetto (CUP), di cui alla delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**CONSIDERATO** che la competente Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio ha provveduto ad inoltrare gli atti della Commissione di valutazione;

**CONSIDERATA** la disponibilità delle risorse finanziarie;

**RITENUTO** che nulla osta all'adozione del decreto di concessione del finanziamento e dei relativi allegati secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Avviso;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

##### *(Approvazione dell'elenco degli interventi ammissibili)*

1. Per quanto disposto dall'art. 8, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 1252 del 02 dicembre 2022, in esito alle valutazioni di cui all'art. 7 dello stesso, sono approvati gli atti della Commissione di valutazione istituita con decreto ministeriale n. 1438 del 29 dicembre 2022 ed è adottato l'elenco degli interventi presentati ed ammissibili al cofinanziamento di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'Allegato 1 individua, distintamente per ciascun intervento ammesso a cofinanziamento, l'indicazione dell'importo massimo ammissibile del cofinanziamento e i Codici Unici di Progetto "CUP", di cui all'Art. 11 della Legge del 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L'allegato 2 individua, per ciascuno degli interventi di cui all'Allegato 1, la scheda intervento di dettaglio, contenente gli elementi caratteristici di ciascuna delle proposte ammesse al cofinanziamento PNRR.

## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

4. Con riferimento agli interventi richiamati in premessa, per i quali la Commissione ha richiesto al MUR ulteriori verifiche e approfondimenti, per un importo massimo pari a 1.643.421,43 euro, si procederà con successivo provvedimento.

### **Articolo 2** ***(Ammissione a finanziamento)***

1. Gli interventi ricompresi nell'Allegato 1 sono ammessi al cofinanziamento PNRR in coerenza con le normative e gli atti amministrativi citati in premessa e nella misura, forme, termini, modalità e condizioni previste dal D.M. n. 1252 del 02 dicembre 2022, dalla scheda intervento di dettaglio di cui all'Allegato 2, nonché dall'Atto d'obbligo e di accettazione del cofinanziamento PNRR che sarà sottoscritto da ciascun soggetto attuatore conseguentemente all'adozione del presente provvedimento.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al precedente comma 1 sono determinate nella misura complessiva di **Euro 135.589.406,38** a valere sulle assegnazioni del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021 per l'attuazione del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Riforma 1.7 *“Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti”*.
3. Ciascun soggetto attuatore degli interventi ricompresi nell'Allegato 1 accetta il cofinanziamento concesso dal MUR attraverso la sottoscrizione dell'Atto d'obbligo, che tiene conto, ove pertinenti, delle specifiche raccomandazioni espresse dalla Commissione di valutazione.
4. L'effettiva attribuzione del finanziamento e l'erogazione delle relative risorse è subordinata alla sottoscrizione, nei tempi e nelle modalità comunicate dal Ministero, dell'Atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento da parte dei soggetti proponenti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 1, gli interventi che non sono ricompresi nell'Allegato 1 non sono ammessi al cofinanziamento PNRR.

### **Articolo 3** ***(Gestione degli Interventi)***

1. La Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, quale struttura del MUR competente per la gestione degli interventi in parola, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'Avviso di cui al D.M. n. 1252 del 02 dicembre 2022, e secondo quanto previsto dalla relativa normativa di riferimento, adotta gli atti ed espleta le attività connesse e



## *Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

conseguenti al presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento delle risorse in favore dei soggetti attuatori di cui all'Allegato 1.

### **Articolo 4** ***(Efficacia del provvedimento)***

1. Il presente Decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo preventivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato sul sito del MUR.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA  
(Sen. Anna Maria Bernini)

*Allegati:*

*Allegato 1 – Elenco degli interventi ammessi al cofinanziamento*

*Allegato 2 – Scheda di dettaglio degli interventi ammessi al cofinanziamento*